


Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

per l'assicurazione veicoli a motore

smile.car/bike – edizione settembre 2019



Indice

G	Disposizioni comuni	5	H.4	Coperture complementari (se concordate nel contratto)	9
G.1	Inizio, durata e fine della copertura assicurativa	5	H.4.1	Protezione del bonus	9
G.1.1	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	5	H.5	Prestazioni assicurate	9
G.1.2	Obbligo di dichiarazione	5	H.5.1	Somma d'assicurazione	9
G.1.3	Modifica del rischio	5	H.5.2	Limitazioni	9
G.1.4	Cambiamento di abitazione	5	H.6	Franchigia	9
G.1.5	Durata del contratto	5	K	Assicurazione casco (se inclusa nel contratto)	10
G.1.6	Ambito di applicazione	5	K.1	Veicoli ed accessori assicurati	10
G.1.7	Cambiamento di detentore	5	K.2	Eventi assicurati	10
G.1.8	Ritiro della licenza di condurre	5	K.2.1	Collisione	10
G.1.9	Fine della copertura assicurativa	5	K.2.2	Casco parziale - copertura di base	10
G.2	Premio	6	K.3	Coperture complementari (se concordate nel contratto)	10
G.2.1	Scadenza	6	K.3.1	Rottura vetri plus	10
G.2.2	Rimborso	6	K.3.2	Danni di parcheggio	10
G.3	Retribuzione dei mediatori	6	K.3.3	Effetti personali	11
G.4	Modifiche del contratto	6	K.3.4	Tipo di risarcimento plus	11
G.4.1	Diritto di modifica	6	K.3.5	Protezione del bonus	11
G.4.2	Accettazione	6	K.4	Rischi e danni non assicurati	11
G.4.3	Rifiuto	6	K.5	Prestazioni assicurate	11
G.5	Sistema dei gradi di premio	6	K.5.1	Danno totale	11
G.6	Veicolo sostitutivo	7	K.5.2	Danni parziali	11
G.7	Targhe trasferibili	7	K.5.3	Altri costi	12
G.7.1	Copertura assicurativa	7	K.5.4	Riduzione delle prestazioni	12
G.7.2	Regresso	7	K.6	Franchigia	12
G.8	Deposito delle targhe (sospensione)	7	K.7	Azienda partner (possibile solo per autoveicoli)	12
G.9	Esclusioni comuni a tutte le coperture	7	K.8	Definizioni	12
G.10	Protezione colpa grave	8	U	Assicurazione infortuni (se inclusa nel contratto)	13
G.11	Sanzioni	8	U.1	Persone assicurate	13
G.12	Diritto applicabile, basi del contratto	8	U.2	Rischi e danni assicurati	13
G.13	Assicuratore	8	U.2.1	Estensione della copertura assicurativa	13
G.14	Adempimento del contratto e foro competente	8	U.2.2	Definizione di infortunio	13
G.15	Comunicazioni	8	U.3	Rischi e danni non assicurati	13
H	Assicurazione responsabilità civile	9	U.4	Prestazioni assicurate	13
H.1	Persone e veicoli assicurati	9	U.4.1	Spese di cura	13
H.1.1	Persone	9	U.4.2	Spese di viaggio, salvataggio e trasporto	13
H.1.2	Veicoli	9	U.4.3	Indennità giornaliera	13
H.2	Pretese di responsabilità civile assicurate	9	U.4.4	Invalità	14
H.2.1	Pretese in materia di responsabilità civile	9	U.4.5	Capitale di decesso	14
H.2.2	Spese per la prevenzione dei sinistri	9	U.4.6	Animali trasportati (solo per autovetture)	14
H.2.3	Pretese derivanti dalla guida di veicoli di terzi all'estero	9			
H.3	Pretese di responsabilità civile non assicurate	9			

U.5	Disposizioni complementari sulle prestazioni	14	S	In caso di sinistro	18
U.5.1	Assicurazione multipla	14	S.1	Procedura in caso di sinistro	18
U.5.2	Responsabilità civile	14	S.2	Obbligo di ridurre il danno	18
U.5.3	Computazione	14	S.3	Risoluzione del sinistro o del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno	18
U.5.4	Veicolo sovraffollato	14	S.3.1	Sinistri riguardanti la responsabilità civile	18
U.5.5	Fattori estranei all'infortunio	14	S.3.2	Casi riguardanti la protezione giuridica	18
			S.3.3	Infortunio utenti	19
			S.3.4	Assistance	19
A	Assistance		S.4	Franchigie	19
	(se inclusa nel contratto)	15	S.5	Riduzione delle prestazioni assicurative	19
A.1	Veicoli e persone assicurati	15	S.6	Esigibilità dell'indennizzo	19
A.2	Rischi e danni assicurati	15	S.7	Prescrizione e decadenza	19
A.2.1	Soccorso stradale, spese per il rimorchio e recupero del veicolo	15			
A.2.2	Costi di rimpatrio del veicolo e spese doganali	15			
A.2.3	Pernottamento delle persone assicurate	15			
A.2.4	Spese di viaggio	15			
A.2.5	Spese per una vettura a noleggio	15			
A.2.6	Spese di spedizione	15			
A.2.7	Altri costi	15			
A.2.8	Anticipo rimborsabile delle spese	15			
A.3	Rischi e danni non assicurati	15			
R	Protezione giuridica				
	(se inclusa nel contratto)	16			
R.1	Persone e veicoli assicurati	16			
R.1.1	Protezione giuridica veicoli	16			
R.1.2	Protezione giuridica circolazione	16			
R.2	Validità territoriale	16			
R.2.1	Protezione giuridica veicoli	16			
R.2.2	Protezione giuridica circolazione	16			
R.3	Prestazioni assicurate	16			
R.4	Casi di protezione giuridica assicurati	16			
R.4.1	Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore del danno o della sua assicurazione responsabilità civile	16			
R.4.2	Controversie legali con assicurazioni o casse malattia in relazione a un incidente della circolazione	17			
R.4.3	Procedimenti penali contro una persona assicurata	17			
R.4.4	Procedimenti amministrativi contro una persona assicurata	17			
R.4.5	Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti in relazione al veicolo assicurato	17			
R.4.6	Protezione giuridica consultiva in tutte le altre controversie in relazione con il veicolo assicurato	17			
R.5	Casi di protezione giuridica non assicurati	17			

Gentile cliente,

Se dovesse capitarle qualche guaio, noi ci siamo. Per far sì che Lei sappia esattamente quale supporto le offre la sua nuova assicurazione per veicoli a motore smile.car / smile.bike, abbiamo riassunto tutte le prestazioni nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Ogni volta che menzioniamo «Lei», intendiamo Lei in qualità di contraente dell'assicurazione mentre con «noi» intendiamo Smile.

La Sua Smile

G Disposizioni comuni

G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

G.1.1 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa

Il contratto diventa effettivo con l'attivazione dell'attestato di assicurazione presso l'Ufficio della circolazione, da allora Lei godrà di una copertura assicurativa, tuttavia non prima del giorno indicato come data d'inizio nella polizza assicurativa. L'assicurazione copre i sinistri avvenuti nel corso della durata contrattuale.

G.1.2 Obbligo di dichiarazione

Lei ha l'obbligo di rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande poste verbalmente o per iscritto. Con il pagamento della fattura del premio Lei conferma, in particolare, la correttezza dei dati contenuti nella polizza.

G.1.3 Modifica del rischio

Se, nel corso della validità dell'assicurazione, cambia un fattore importante per la valutazione del rischio la cui entità era stata definita dalle parti alla stipula del contratto, Lei ha il dovere di comunicarcelo immediatamente. Una volta avvenuta la comunicazione, noi abbiamo il diritto di aumentare il premio in misura adeguata e con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui si è verificato l'aumento del rischio, oppure di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica entro 14 giorni dalla ricezione della Sua comunicazione. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il recapito della disdetta. A Lei spetta lo stesso diritto di disdetta, se non è d'accordo con l'aumento del premio.

In caso di diminuzione del rischio noi ridurremo il premio in misura corrispondente; tuttavia, se la comunicazione è tardiva, al più presto dal momento della notifica da parte Sua.

G.1.4 Cambiamento di abitazione

Ci dovrà comunicare un cambiamento di abitazione in Svizzera entro 30 giorni.

Noi abbiamo il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.

G.1.5 Durata del contratto

Il Suo contratto d'assicurazione dura un anno. Le date dell'inizio e della fine del contratto si trovano nella Sua polizza.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.

G.1.6 Ambito di applicazione

a) Validità territoriale

L'assicurazione ha validità per i danni che avvengono:

- in Europa secondo l'ambito di copertura attuale della Carta internazionale di assicurazione (i Paesi che sono sospesi dalla Convenzione sono considerati non assicurati);
- negli altri Stati del Mediterraneo;
- negli Stati insulari del Mediterraneo;
- nel territorio del Kosovo

(qui l'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore è considerata non assicurata).

Per il trasporto via mare la copertura vale integralmente, a condizione che il luogo di partenza e quello di arrivo si trovino nell'ambito della validità territoriale.

b) Validità temporale

L'assicurazione copre i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

G.1.7 Cambiamento di detentore

Se il veicolo assicurato cambia detentore, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano al nuovo detentore, purché:

- il nuovo detentore non ci notifichi in forma scritta che rifiuta il trapasso del contratto entro 30 giorni dal cambiamento di detentore;
- la nuova licenza di circolazione non venga rilasciata sulla base di un altro contratto di assicurazione.

Entro 14 giorni dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del cambiamento del detentore, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Se usufruiamo di questo diritto, la copertura assicurativa cessa 4 settimane dopo che il nuovo detentore ha ricevuto la dichiarazione di recesso. Il nuovo detentore ha diritto al rimborso parziale del premio fino alla fine dell'anno di assicurazione in corso.

G.1.8 Ritiro della licenza di condurre

Lei ha il dovere di comunicarci un ritiro della licenza di condurre del conducente abituale in seguito a guida:

- a) in stato d'ebrietà;
- b) sotto l'influsso di droghe;
- c) sotto l'influsso di medicinali;
- d) con massiccio superamento della velocità massima consentita (art. 90 cpv. 2 e cpv. 3 Legge federale sulla circolazione stradale, in seguito LCStr).

In questi casi noi abbiamo il diritto di modificare o di rescindere il contratto.

G.1.9 Fine della copertura assicurativa

G.1.9.1 Alla scadenza del contratto

La durata contrattuale indicata sulla polizza è sempre di un anno. Il contratto si prolunga sempre di un altro anno, se non viene disdetto per iscritto da parte Sua o da parte nostra al più tardi 1 mese prima della scadenza.

Inoltre Lei ha la possibilità di disdire il contratto per la fine di ogni mese, osservando un termine di disdetta di 14 giorni. Non esiste questa possibilità se Lei è in ritardo nei pagamenti.

G.1.9.2 In caso di sinistro

Dopo ogni evento assicurato, per il quale siamo tenuti a pagare un risarcimento, entrambe le parti possono disdire la copertura assicurativa interessata o l'intero contratto come segue:

- a) Lei deve disdire entro e non oltre 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento o dell'erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto si estingue 14 giorni dopo il recapito della disdetta al nostro indirizzo;
- b) noi dobbiamo disdire entro e non oltre la data del pagamento del risarcimento o dell'erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto termina 14 giorni dopo il recapito della disdetta al Suo indirizzo.

G.1.9.3 In caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione

Se, alla stipula dell'assicurazione, Lei ha risposto in modo incompleto o inesatto a una delle domande che sono indicate anche nella polizza, noi abbiamo il diritto di disdire il contratto entro 4 settimane dalla scoperta della violazione di questo Suo obbligo di dichiarazione.

Se il contratto viene rescisso mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già incorsi, il cui verificarsi o la cui entità sono stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o scorrette. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

G.1.9.4 In caso di violazione dell'obbligo di notifica

Se Lei ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio, di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, noi non siamo legati al contratto per il periodo rimanente.

G.1.9.5 In caso di trasferimento all'estero

Se Lei, in qualità di detentore, trasferisce all'estero il Suo domicilio o il luogo di stazionamento fisso del veicolo, il contratto o la copertura si estinguono al più tardi alla scadenza dell'anno d'assicurazione. Se sul veicolo vengono montate targhe estere, la copertura assicurativa si estingue immediatamente. L'assicurazione non copre i veicoli con luogo di stanza permanente all'estero.

G.1.9.6 In caso di fallimento del contraente

Se Lei va in fallimento, il contratto termina 4 settimane dopo la dichiarazione di fallimento.

Se, tuttavia, fra le diverse cose assicurate esistono pezzi di valore non pignorabili, il diritto fondato per questi pezzi derivante da polizze d'assicurazione rimane al debitore e alla sua famiglia.

G.1.9.7 Altri motivi di rescissione

Ci riserviamo il diritto di disdire il contratto o di recedere dal contratto in caso di:

- motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione;
- evento assicurato provocato intenzionalmente;
- violazione del divieto di apportare cambiamenti in caso di sinistro;
- sovrassicurazione intenzionale e doppia assicurazione fraudolenta.

La disdetta è valida dal momento in cui Le perviene.

G.2 Premio

G.2.1 Scadenza

In linea di massima il premio deve essere pagato entro la data di scadenza prevista dalla polizza.

Se è stato pattuito il pagamento a rate, viene riscosso un supplemento. Le singole rate del premio hanno come scadenza di pagamento la data prevista dalla polizza. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano a richiedere il saldo delle fatture d'importo inferiore a CHF 10 (eccetto per pagamento con carte).

Se Lei non paga il premio o una singola rata, noi Le invieremo a Sue spese una diffida che include le spese di incasso (CHF 20). Dall'invio della diffida il pagamento va effettuato entro i 14 giorni previsti dalla legge.

Se entro tale termine non ci perviene il premio o la rata pattuita, il nostro obbligo di prestazione è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida, finché i premi e le spese non saranno interamente saldati.

Siamo autorizzati a recedere dal contratto alla scadenza del termine della diffida.

In caso di ritardo di pagamento ci riserviamo il diritto di convertire ad annuale la modalità di pagamento e di chiedere con la diffida il pagamento dell'intero premio annuo ancora scoperto.

G.2.2 Rimborso

Se il contratto viene annullato anticipatamente per un motivo previsto dalla legge o dal contratto stesso, il premio convenuto per l'anno d'assicurazione in corso è dovuto in misura proporzionale solo fino alla data di rescissione.

L'intero premio annuo è però dovuto, se:

- Lei disdice il contratto nel primo anno d'assicurazione e a quella data è già insorto un danno parziale;
- noi eroghiamo delle prestazioni in caso di danno totale.

G.3 Retribuzione dei mediatori

Se, per la stipulazione o la gestione di questo contratto d'assicurazione, i Suoi interessi sono curati da una terza persona, ad es. un mediatore, è possibile che, sulla base di un accordo in tal senso, questa terza persona riceva da noi un compenso per la sua attività. Se desidera maggiori informazioni al riguardo, dovrà rivolgersi a tale terza persona.

G.4 Modifiche del contratto

G.4.1 Diritto di modifica

Se si verificano le variazioni sotto indicate, possiamo modificare il Suo contratto a partire dal nuovo anno d'assicurazione:

- premi;
- sistemi di bonus;
- disposizioni riguardanti le franchigie;
- prestazioni;
- imposte federali;
- ulteriori tasse.

In caso di modifiche apportate al contratto, Le comunicheremo le nuove condizioni contrattuali entro e non oltre 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno d'assicurazione.

G.4.2 Accettazione

Se non avremo ricevuto alcuna disdetta da parte Sua al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione, riterremo che Lei abbia dato il Suo consenso alle modifiche del contratto.

G.4.3 Rifiuto

Se Lei non è d'accordo con le modifiche al contratto, può disdire per iscritto le sezioni interessate dalla modifica o l'intero contratto alla fine dell'anno d'assicurazione.

Non rappresentano motivo di disdetta le modifiche dei premi che avvengono in seguito a cambiamenti del grado di premio e a variazioni delle imposte federali o di altri emolumenti.

G.5 Sistema dei gradi di premio

Gradi di premio in % del premio base per l'assicurazione responsabilità civile (H) e per collisione (K.2.1):

1: 40%	4: 55%	7: 80%	10: 110%	13: 140%
2: 45%	5: 60%	8: 90%	11: 120%	14: 150%
3: 50%	6: 70%	9: 100%	12: 130%	15: 160%

Il grado di premio determinante al momento della stipula o del rinnovo del contratto è indicato nella polizza.

In mancanza di sinistri nell'anno d'assicurazione scaduto, il nuovo premio annuo viene calcolato secondo il prossimo grado di premio inferiore.

In caso di pagamenti oppure riserve per danni da responsabilità civile o collisione, nell'anno d'assicurazione successivo il premio corrispondente viene aumentato di 4 gradi per ogni sinistro. Questo vale anche se la questione della colpa non è stata ancora chiarita definitivamente.

Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze o se le spese per il sinistro vengono rimborsate entro 30 giorni dalla comunicazione, il grado di premio viene corretto.

Non vi è alcun aumento del grado di premio in caso di sinistri per i quali non è dovuta alcuna franchigia secondo l'art. H 6 o K.6.

G.6 Veicolo sostitutivo

Se, al posto del veicolo assicurato, viene utilizzato un veicolo sostitutivo della stessa categoria e della medesima fascia di prezzo, le assicurazioni stipulate in base alla polizza valgono anche per il veicolo sostitutivo alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione a circolare per il veicolo sostitutivo è stata rilasciata dall'ufficio competente;
- b) il veicolo sostitutivo circola con le targhe indicate nella polizza.

Se il veicolo sostitutivo viene utilizzato per più di 30 giorni consecutivi, dobbiamo esserne informati. Se Lei non ci comunica questa circostanza, viene meno l'obbligo di erogare prestazioni in caso di sinistro nei Suoi confronti e nei confronti delle persone assicurate. Le sarà richiesto il rimborso delle prestazioni che, ai sensi della LCStr, vanno pagate direttamente alle persone lese.

Se è stata stipulata un'assicurazione casco, questa vale per il veicolo sostituito nell'ambito della copertura casco parziale. Per gli eventi di collisione, invece, vale unicamente se il sinistro non è avvenuto su una strada aperta alla circolazione pubblica.

Se il veicolo sostitutivo non viene più utilizzato o il veicolo sostituito viene rimesso in circolazione con le sue targhe, si estinguono le assicurazioni per il veicolo sostitutivo.

G.7 Targhe trasferibili

G.7.1 Copertura assicurativa

Se l'assicurazione è conclusa per veicoli circolanti con targhe trasferibili, essa vale:

- a) integralmente per il veicolo regolarmente munito di targhe;
- b) per i veicoli senza targhe solamente se il sinistro non è avvenuto su una strada pubblica.

G.7.2 Regresso

Se i veicoli vengono utilizzati contemporaneamente su strade pubbliche e, in seguito ad un evento avvenuto, noi dobbiamo erogare prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile, possiamo chiederne il rimborso. Per l'assicurazione casco non forniamo prestazioni.

G.8 Deposito delle targhe (sospensione)

Se le targhe del veicolo assicurato vengono depositate presso l'Ufficio della circolazione, l'assicurazione viene sospesa a decorrere dalla data di deposito fino alla reimmatricolazione delle targhe per il veicolo assicurato nella misura seguente:

Se è stata stipulata un'assicurazione casco parziale o protezione giuridica circolazione o veicoli, questa copertura rimane in vigore durante il periodo di deposito delle targhe. I danni in seguito a collisione continuano ad essere assicurati, a meno che non avvengano su strada pubblica.

Si applica uno sconto per la sospensione. Questo sconto ammonta a:

- a) 0% per le coperture della protezione giuridica secondo il paragrafo R;
- b) 50% per le coperture della casco parziale secondo l'art. K.2.2;
- c) 100% per tutte le altre coperture.

Non appena l'Ufficio della circolazione ci notifica il deposito delle targhe, l'accredito dello sconto - pro rata temporis dalla data del deposito fino alla prossima scadenza del premio - viene consegnato con un eventuale premio ancora dovuto o rimborsato.

Se Lei desidera sospendere tutte le coperture previste dal contratto d'assicurazione, deve richiederlo per iscritto. Tale modifica diventa effettiva al più presto alla data della Sua notifica.

Se Lei deposita le targhe del veicolo assicurato all'Ufficio della circolazione e non esiste più un'assicurazione casco parziale o protezione giuridica veicoli o circolazione valida, il contratto termina 2 anni dopo il deposito delle targhe.

G.9 Esclusioni comuni a tutte le coperture

L'assicurazione non copre le pretese di responsabilità civile, i danni casco, le pretese dell'assicurazione infortuni e i danni Assistance che sono stati causati come segue:

- a) in caso di **partecipazione a corse, rally e simili gare di velocità**, compresi i percorsi di prova e i corsi di guida sportiva, nonché in caso di qualsiasi spostamento con il veicolo su piste di gara, circuiti o altre aree che vengono utilizzate per manifestazioni sportive con veicoli a motore.
In Svizzera sussiste tuttavia una copertura assicurativa per le pretese di responsabilità civile, se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prevista dalla legge. All'estero la copertura assicurativa sussiste se le pretese della parte lesa cadono sotto il diritto svizzero;
- b) in seguito alla **perpetrazione intenzionale o al tentativo di perpetrare delitti o trasgressioni**;
- c) **in mancanza della facoltà o dell'autorizzazione, ovvero durante spostamenti con il veicolo**:
 1. senza licenza ufficiale;
 2. nei quali il conducente non è in possesso della necessaria licenza di condurre prevista dalla legge;
 3. nei quali il conducente guida senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
 4. nei quali le persone che utilizzano i veicoli a loro affidati non possiedono la necessaria autorizzazione;
 5. su strade aperte alla circolazione pubblica, se la targa di controllo ordinaria registrata nella polizza non è montata sul veicolo;
 6. nei quali il conducente trasporta persone, contrariamente alle prescrizioni di legge;

- d) durante il **trasporto di merci pericolose** ai sensi della Legge Svizzera sulla circolazione stradale nonché dall'**uso del veicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale del veicolo a conducenti individuali**;
- e) i viaggi per i quali il detentore ha messo il veicolo assicurato a disposizione di privati tramite un **offerente di servizi di noleggio** (per es. tramite piattaforme di noleggio su internet). Sussiste tuttavia una copertura sussidiaria alle assicurazioni della piattaforma di noleggio su internet);
- f) in caso di **disordini interni**, eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione e insurrezione nonché delle relative contromisure, a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno preso misure ragionevoli per evitare il danno o non dimostri che i danni non hanno alcun rapporto con questi eventi;
- g) in caso di **terremoti, eruzioni vulcaniche e trasmutazione del nucleo atomico** (per es. contaminazione radioattiva), a meno che il detentore non sostenga credibilmente che lui stesso o il conducente hanno preso misure ragionevoli per prevenire il danno o non dimostri che i danni non hanno alcun rapporto con questi eventi;
- h) per effetto di **raggi ionizzanti**;
- i) durante la **requisizione del veicolo da parte delle autorità civili o militari**.

Nell'assicurazione della responsabilità civile le esclusioni sopracitate valgono nei confronti della parte lesa solo se sono ammesse dalla legge. Se noi dobbiamo erogare prestazioni a parti lese, abbiamo un diritto di regresso nei Suoi confronti.

G.10 Protezione colpa grave

Se nella polizza è stata stipulata la protezione in caso di colpa grave, noi rinunciamo al nostro diritto contrattuale o legale di riduzione delle prestazioni o di regresso per gli eventi assicurati causati per colpa grave da Lei o dal conducente del veicolo indicato nella polizza. Questo vale per tutte le coperture assicurate nella polizza.

Non avviene una rinuncia se la persona assicurata ha causato l'evento assicurato in stato d'ebrietà o di inattitudine alla guida, o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o di medicinali, o violando un limite di velocità (art. 31 cpv. 2, art. 65 cpv. 3 e art. 90 cpv. 4 LCStr) oppure se il conducente ha eluso un provvedimento per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a LCStr). In quest'ultimo caso la quota non assicurata è almeno del 20%.

Non avviene una rinuncia se il detentore o il conducente deve assumersi una colpa per il furto del veicolo.

G.11 Sanzioni

Non eroghiamo prestazioni se ciò comporta una violazione di sanzioni applicabili di tipo economico, commerciale o finanziario.

G.12 Diritto applicabile, basi del contratto

Questo contratto è soggetto al diritto svizzero. La polizza, le CGA, oltre a eventuali Condizioni particolari, formano le basi del contratto. Per il resto si applicano la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA), la Legge sulla circolazione stradale (LCStr), il Codice di procedura civile (CPC) e la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

G.13 Assicuratore

I rischi contemplati in tutte le parti concordate della presente assicurazione veicoli a motore, ad eccezione dell'assicurazione protezione giuridica, sono assicurati da: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.

I rischi contemplati nell'assicurazione protezione giuridica sono assicurati da:
Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

Responsabile della presente assicurazione veicoli a motore è: smile-direct assicurazioni (Smile nelle CGA), una società affiliata della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.

G.14 Adempimento del contratto e foro competente

Gli assicuratori (ai sensi dell'art. G.13) devono adempiere i loro obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la Sua sede in Svizzera.

In caso di controversie giuridiche Lei può scegliere tra il foro ordinario oppure il Suo domicilio svizzero o la Sua sede svizzera.

G.15 Comunicazioni

Le richieste di assistenza e di consulenza ci possono essere inoltrate telefonicamente, per via elettronica o per iscritto:

Centro servizi:	Corrispondenza:
0844 848 444	smile.direct assicurazioni
Internet: www.smile-direct.com	Zürichstrasse 130
E-Mail: info@smile-direct.ch	8600 Dübendorf

Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le domande riguardanti i sinistri è a disposizione il seguente numero:

Numero sinistri: 0800 848 488 (24 ore su 24)

I Suoi obblighi in caso di sinistro sono regolati nelle presenti disposizioni agli articoli S.1-S.7.

H Assicurazione responsabilità civile

H.1 Persone e veicoli assicurati

H.1.1 Persone

Sono assicurati il detentore del veicolo assicurato e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo la legislazione sulla circolazione stradale.

H.1.2 Veicoli

Sono assicurati i veicoli specificati nella polizza.

Sono assicurati anche i rimorchi trainati o i veicoli rimorchiati o spinti da questi veicoli nonché i rimorchi non attaccati (se è data la responsabilità ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli).

H.2 Pretese di responsabilità civile assicurate

H.2.1 Pretese in materia di responsabilità civile

Sono assicurate le pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate in base alle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile a causa di:

- a) ferimento o uccisione di persone;
- b) ferimento o uccisione di animali;
- c) danneggiamento o distruzione di cose nelle seguenti situazioni:
 - 1) mentre il veicolo è in funzione;
 - 2) in incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in funzione;
 - 3) mentre si presta assistenza per incidenti in cui è coinvolto il veicolo;
 - 4) nell'entrare nel veicolo e nell'uscire da quest'ultimo (per i motociclisti nel salire e scendere);
 - 5) aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo;
 - 6) agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.

H.2.2 Spese per la prevenzione dei sinistri

Se, in seguito ad un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di un sinistro assicurato, la presente assicurazione si estende anche alle spese sostenute da una persona assicurata, causate da misure idonee adottate per scongiurare il pericolo.

H.2.3 Pretese derivanti dalla guida di veicoli di terzi all'estero

L'assicurazione copre i danni causati da Lei o da persone che convivono nel Sua comunità domestica, in qualità di conducenti di un veicolo noleggiato e soggetto all'obbligo di assicurazione (ad es. vettura a noleggio). La copertura vale per le pretese che superano la somma dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo di terzi, fino alla somma concordata nella polizza.

Se il detentore del veicolo a motore utilizzato non ha stipulato la necessaria assicurazione di responsabilità civile o questa era invalida al momento del sinistro, viene meno la copertura derivante dal presente contratto.

Si considera estero il campo di validità territoriale di cui all'art. G.1.6 senza la Svizzera.

H.3 Pretese di responsabilità civile non assicurate

Oltre alle esclusioni comuni (art. G.9) non sono assicurati:

a) Danni propri

- 1) Pretese per danni materiali subiti da Lei in qualità di detentore;
- 2) danni al veicolo assicurato, al rimorchio, a veicoli rimorchiati o spinti come pure danni a cose o animali attaccati a questo veicolo o con esso trasportati. Sono assicurati tuttavia i danni a oggetti portati con se da altre persone.

b) Corse illecite

L'assicurazione non copre le pretese di persone che hanno sottratto il veicolo per farne uso o che potevano riconoscerne la sottrazione.

c) Energia nucleare

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni di cui si risponde secondo la legislazione sull'energia nucleare.

H.4 Coperture complementari (se concordate nel contratto)

H.4.1 Protezione del bonus

Se convenuto nella polizza, noi rinunciamo alla retrogradazione nel sistema dei gradi di premio di cui all'art. G.5, indipendentemente dal numero di sinistri in un anno d'assicurazione.

H.5 Prestazioni assicurate

Noi soddisfiamo le richieste derivanti da pretese di responsabilità civile giustificate e respingiamo le pretese ingiustificate.

H.5.1 Somma d'assicurazione

Le prestazioni per ciascun evento assicurato sono limitate alle somme d'assicurazione per danni corporali e materiali indicate nella polizza, compresi eventuali interessi del danno, spese legali e giudiziarie.

H.5.2 Limitazioni

Le prestazioni per danni corporali e materiali causati da incendio, esplosione ed energia nucleare, nonché per le spese per la prevenzione dei danni sono limitate complessivamente per ciascun evento assicurato alle somme minime legali secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV). È fatto salvo l'art. H.3 c).

H.6 Franchigia

La franchigia stabilita nella polizza vale per ogni sinistro per il quale noi dobbiamo erogare delle prestazioni. Lei è tenuto a versare a noi tale importo entro 30 giorni, indipendentemente da chi si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro.

Una franchigia concordata per giovani conducenti vale solo se, al momento dell'evento assicurato, il conducente non ha ancora 25 anni (giorno di riferimento: 25° compleanno). Se il giovane conducente è contemporaneamente registrato nel contratto come conducente abituale, in caso di sinistro per lui si applica la franchigia per altri conducenti.

Se Lei non paga la franchigia, noi Le invieremo a Sue spese una diffida che include le spese di incasso (CHF 20). Dall'invio della diffida il pagamento va effettuato entro i 14 giorni previsti dalla legge.

Se entro tale termine non ci perviene la franchigia, si estingue l'intero contratto.

La franchigia non si applica:

- a) se sono erogati degli indennizzi nonostante l'innocenza della persona assicurata (pura responsabilità causale);
- b) se l'importo dell'indennizzo ci viene rimborsato entro 30 giorni dopo che Lei ha avuto notizia della liquidazione del sinistro;
- c) se non deve essere erogato alcun indennizzo per il sinistro notificato;
- d) in caso di indennizzi per corse illecite senza colpa del detentore per la sottrazione del veicolo;
- e) per sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida in possesso di concessione ufficiale o durante l'esame di guida ufficiale.

K Assicurazione casco (se inclusa nel contratto)

K.1 Veicoli ed accessori assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore indicati nella polizza e i relativi ricambi, accessori o equipaggiamenti speciali e utensili. Gli equipaggiamenti e gli accessori al di fuori della normale dotazione di serie, salvo altro accordo particolare, sono coassicurati fino al 10% del prezzo di listino, senza che sia dovuto un supplemento di premio.

Non sono assicurati gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendentemente dal veicolo; per i motocicli: caschi, occhiali, guanti e vestiario da motociclisti.

Per i rimorchi occorre un'assicurazione casco a parte.

K.2 Eventi assicurati

A seconda di quanto convenuto, la copertura assicurativa include i seguenti eventi di collisione o casco parziale:

K.2.1 Collisione

L'assicurazione copre i danni causati da eventi esterni, improvvisi e violenti, in particolare i danni dovuti a urti, scontri, cadute, sprofondamenti, carico e scarico, anche quando intervengono in seguito a danni d'esercizio, di rottura o dovuti a usura. Sono inoltre coperti i danni a seguito di atti dolosi e di vandalismo commessi da terzi.

K.2.2 Casco parziale - copertura di base

a) Incendio

L'assicurazione copre i danni causati da incendio, fulmini, cortocircuito ed esplosione, caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili o veicoli spaziali nonché i danni dovuti allo spegnimento.

Non sono assicurati i danni da calore e i danni a componenti elettrici ed elettronici che sono da attribuire a difetti interni.

b) Forze della natura

Sono assicurati i danni causati da tempesta (= vento della velocità di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, slittamento di masse nevose, caduta diretta di rocce, sassi e masse di terra (scoscendimenti) sul veicolo, piene, inondazioni.

Se si rompono e cadono dei rami a causa del peso della neve, sono coperti i danni cagionati dai rami e dalla neve al veicolo assicurato.

L'enumerazione è esaustiva.

c) Animali

Sono assicurati i danni subiti a seguito di collisione con animali. Sono assicurati anche i danni e i danni consecutivi cagionati dai morsi di martore o di animali.

Non sono assicurati i danni insorti nel tentativo di schivare un animale.

d) Vandalismo

Sono assicurati i danni derivanti da atti dolosi e di vandalismo commessi da terzi ignoti quali la rottura di antenne, specchietti retrovisori, elementi ornamentali o tergicristalli, la foratura di pneumatici, l'introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, la lacerazione della capote e l'imbrattamento con vernici e spray. Nel caso dei motocicli, l'assicurazione copre anche la foratura e l'imbrattamento della sella e delle borse. L'enumerazione è esaustiva.

e) Furto

Sono assicurati danneggiamenti, perdita o distruzione dovuti alla perpetrazione o a un tentativo di furto, furto a scopo d'uso o rapina.

f) Liquidi

Sono assicurati i danni fino a CHF 1'000 dovuti all'immissione erronea di carburante inadatto o di altri liquidi per veicoli.

g) Rottura vetri

Rottura vetri basic: è assicurata la rottura del parabrezza, di vetri di finestrini laterali, lunotto posteriore e tetto vetrato. Sono equiparati al vetro i materiali sintetici usati in sostituzione del vetro. L'enumerazione è esaustiva.

Per i motocicli la copertura assicurativa corrisponde alla variante Rottura vetri plus.

K.3 Coperture complementari (se concordate nel contratto)

K.3.1 Rottura vetri plus

Sono assicurati i danni causati dalla rottura delle parti del veicolo in vetro o in materiali sintetici usati in sostituzione del vetro. È assicurato anche un danno allo specchietto retrovisore, se è stato danneggiato solo il corpo ed è necessario sostituirlo. Inoltre sono assicurati le lampadine a incandescenza e i diodi luminosi (LED), a condizione che vengano distrutti in occasione della rottura del vetro.

K.3.2 Danni di parcheggio

Sono assicurati i danni al veicolo parcheggiato, dichiarato nella polizza, provocati da terzi o veicoli ignoti.

Le prestazioni per evento sono limitate alla somma indicata nella polizza.

Se vengono erogate prestazioni dell'assicurazione danni di parcheggio, non eroghiamo contemporaneamente altre prestazioni della copertura collisione (K.2.1).

K.3.3 Effetti personali

a) Autoveicoli:

le cose personali trasportate o portate dal conducente e dai passeggeri sono assicurate al valore a nuovo se, se vengono danneggiate contemporaneamente al veicolo indicato nella polizza oppure rubate con o da questo. Le prestazioni per evento sono limitate alla somma indicata nella polizza.

b) Motoveicoli:

le cose personali trasportate o portate dal conducente e dai passeggeri nonché caschi, vestiario di protezione, tute, imbottiture comprese, stivali e guanti sono assicurati al valore a nuovo se vengono danneggiati contemporaneamente al veicolo indicato nella polizza oppure rubati con o da questo. Le prestazioni per evento sono limitate alla somma indicata nella polizza.

Il furto è assicurato alle seguenti condizioni:

- a) **autoveicoli:** le cose assicurate vengono rubate con il veicolo o dal veicolo chiuso a chiave.
- b) **motoveicoli:** le cose assicurate vengono rubate con il motoveicolo o dai contenitori chiusi a chiave, a prova di furto, fissati al motoveicolo. Anche i caschi sono assicurati se erano collegati al motoveicolo mediante un lucchetto per caschi.

Sono assicurati anche i supporti audio, di immagini e di dati, hardware e software informatici, tutte le apparecchiature TV, di comunicazione e di navigazione.

Non sono assicurati: denaro contante, titoli, libretti di risparmio, carte di credito, titoli di viaggio e abbonamenti, oggetti di valore (gioielli, pietre preziose non incastonate, perle, metalli preziosi, monete e medaglie ecc.), merci e oggetti che servono all'esercizio di una professione. I valori soggettivi non vengono risarciti.

K.3.4 Tipo di risarcimento plus

Per il tipo di risarcimento plus vale quanto segue:

- in caso di danno totale viene risarcito un valore più alto (secondo l'art. K.5.1);
- in caso di danno parziale sono erogate prestazioni complementari (secondo l'art. K.5.2).

K.3.5 Protezione del bonus

Se convenuto nella polizza, noi rinunciamo alla retrogradazione nel sistema dei gradi di premio di cui all'art. G.5, indipendentemente dal numero di sinistri in un anno d'assicurazione.

K.4 Rischi e danni non assicurati

Oltre alle esclusioni comuni (art. G.9) non sono assicurati:

a) Danni d'esercizio

Danni d'esercizio, di rottura e in seguito a logorio del materiale, in particolare anche la rottura di molle provocata dalle scosse subite dal veicolo sul percorso, affaticamento del materiale, danni causati dalla mancanza di olio, danni insorti in seguito alla mancanza o al congelamento del liquido refrigerante (tranne che in conseguenza di un furto assicurato), difetti del materiale, di produzione o di costruzione e danni che riguardano esclusivamente i pneumatici (eccetto la foratura intenzionale) o la batteria; inoltre i danni causati dal carico (ad eccezione di quelli derivanti da un evento assicurato in caso di collisione);

b) Mancato uso, minor valore

Danni insorti in seguito al mancato uso, riduzione dell'efficienza e dell'utilizzabilità del veicolo, nonché valori affettivi, minusvalori e plusvalori;

c) Diritti di regresso e di compensazione

Diritti di regresso e di compensazione di assicurazioni della responsabilità civile per danni al veicolo utilizzato;

d) Appropriazione indebita, truffa, appropriazione semplice

Danni causati in seguito ad appropriazione indebita, truffa o appropriazione semplice.

K.5 Prestazioni assicurate

A seconda di quanto convenuto nella polizza, può essere assicurato il tipo di risarcimento basic o plus.

K.5.1 Danno totale

Sussiste danno totale:

- a) se i costi di riparazione nei primi due anni raggiungono o superano il 65% del prezzo di catalogo e più tardi il valore venale, oppure
- b) se un veicolo scomparso non è stato ritrovato entro 30 giorni dal momento in cui ci perviene la notifica scritta del sinistro.

Noi eroghiamo le prestazioni secondo la seguente tabella dei risarcimenti (in percento del valore a nuovo calcolato in base ai mesi di esercizio):

Tipo di risarcimento basic:

nel 1° anno: 100%	nel 5° anno: 60-50%
nel 2° anno: 100%	nel 6° anno: 50-40%
nel 3° anno: 80-70%	oltre i 6 anni: valore venale
nel 4° anno: 70-60%	

Tipo di risarcimento plus:

nel 1° anno: 100%	nel 5° anno: 70-60%
nel 2° anno: 100%	nel 6° anno: 60-50%
nel 3° anno: 90-80%	nel 7° anno: 50-40%
nel 4° anno: 80-70%	oltre i 7 anni: valore venale più il 10% di questo

Risarcimento:

il risarcimento ammonta al massimo al prezzo di acquisto pagato per il veicolo (compresi equipaggiamento e accessori), tuttavia è pari almeno al valore venale al momento dell'accertamento del risarcimento. Se il valore venale supera il valore a nuovo del veicolo, viene risarcito solo quest'ultimo.

Da questo vengono dedotti la franchigia concordata contrattualmente e il valore dei residui del veicolo.

Se il risarcimento per il danno totale si verifica in caso di furto, i diritti di proprietà passano a noi.

K.5.2 Danni parziali

Sono rimborsate le spese per la riparazione al valore venale del veicolo assicurato e le spese per il rimorchio fino al garage più vicino in grado di eseguire le riparazioni.

I pneumatici vengono rimborsate secondo il loro grado d'usura.

Se la riparazione non viene effettuata, noi rimborsiamo il 90% dell'importo del danno accertato (senza IVA).

Rottura vetri: Non viene versata alcuna indennità, se la sostituzione o la riparazione non vengono effettuate oppure se le spese complessive del ripristino (spese di riparazione di vetri di finestrini e di altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore attuale del veicolo assicurato.

Inoltre, se è stato convenuto il **tipo di risarcimento plus**, noi rimborsiamo, come conseguenza di un evento casco assicurato, fino a un massimo di CHF 500 per sinistro:

- a) le spese di sosta;
- b) le spese della pulizia all'interno della vettura;
- c) un veicolo sostitutivo equivalente durante il periodo della riparazione.

K.5.3 Altri costi

Se un evento assicurato si verifica all'estero, noi rimborsiamo le spese di rimpatrio del veicolo fino a un importo di CHF 1'000, a condizione che il veicolo non possa essere riparato entro 5 giorni dopo l'insorgere del danno. Viene rimborsato l'importo di un eventuale dazio doganale.

K.5.4 Riduzione delle prestazioni

Le prestazioni possono essere ridotte nei seguenti casi:

- a) qualora la cattiva manutenzione, l'usura o danni preesistenti abbiano inciso sostanzialmente sulle spese di riparazione o la riparazione migliori notevolmente lo stato del veicolo, Lei dovrà assumere un'adeguata percentuale di queste spese;
- b) se è stato dichiarato un prezzo di listino del veicolo (inclusi gli accessori) troppo basso, in caso di sinistro l'indennità sarà ridotta in proporzione.

K.6 Franchigia

La franchigia menzionata nella polizza per i danni da collisione e i danni casco parziale vale per sinistro ed è preliminarmente a Suo carico, indipendentemente da chi si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro. La franchigia prevista dal contratto viene ridotta di CHF 200, al massimo a CHF 0, in caso di danni parziali, se la riparazione del danno viene organizzata da noi ed eseguita da una ditta partner da noi autorizzata. Questa disposizione vale solo per le autoveicoli e per i danni che si sono verificati in Svizzera.

La franchigia non si applica:

- a) se non deve essere erogato alcun indennizzo per il sinistro notificato;
- b) in caso di indennizzi per danni causati da corse illecite senza colpa del detentore per la sottrazione del veicolo;
- c) per sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida in possesso di concessione ufficiale o durante l'esame di guida ufficiale;
- d) se devono essere versati degli indennizzi nella casco collisione, sebbene le persone assicurate non abbiano colpa e la parte avversa nella collisione o persone terze siano esclusivamente e interamente responsabili e colpevoli e questi o il loro assicuratore abbiano rimborsato al 100% il danno riguardante la responsabilità civile;
- e) in caso di danni ai vetri e danni provocati dalla grandine, se la riparazione del danno viene organizzata da noi ed eseguita da una ditta partner da noi autorizzata.

K.7 Azienda partner (possibile solo per autoveicoli)

Se Lei fa riparare il danno in un'azienda partner da noi autorizzata, godrà dei seguenti vantaggi:

- a) la franchigia contrattuale si riduce di CHF 200, al massimo fino a CHF 0, in caso di danni parziali. Questo vale solo per i sinistri che si sono verificati in Svizzera;
- b) nessuna franchigia per danni ai vetri o provocati da grandinata;
- c) nessuna perdita di bonus;
- d) servizio gratuito di ritiro e consegna;
- e) auto sostitutiva gratuita durante la riparazione;
- f) pulizia del veicolo;
- g) garanzia a vita sui lavori eseguiti.

K.8 Definizioni

Anno d'esercizio: periodo di 12 mesi, calcolato dalla prima messa in circolazione del veicolo. Entro un anno d'esercizio si eseguono calcoli proporzionali.

Valore a nuovo: somma del prezzo di listino e degli accessori.

Prezzo di listino: prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo senza accessori. Se non esiste un prezzo di listino (ad esempio in caso di costruzioni speciali), è determinante il prezzo pagato per il veicolo e gli accessori nuovi di fabbrica.

Valore venale: il valore venale corrisponde all'importo che sarebbe possibile ricavare il giorno di riferimento (all'insorgere dell'evento assicurato) con la vendita del veicolo non danneggiato, tenendo conto degli accessori, della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità sul mercato, delle condizioni del veicolo ecc. Se non si raggiunge un accordo sul valore venale, sono determinanti le direttive dell'Associazione svizzera degli esperti di autoveicoli indipendenti e neutrali (aseai) per la valutazione dei veicoli stradali e dei rimorchi.

Accessori: gli accessori sono oggetti mobili che vengono utilizzati esclusivamente per o con i veicoli assicurati. Esempi: ruote di scorta, catene da neve, triangoli di segnalazione.

Veicoli a motore: per veicoli a motore intendiamo autoveicoli (automobili e autofurgoni con un peso totale massimo di 3.5t e al massimo 9 posti) e motoveicoli.

Casco totale: la casco totale comprende collisione e casco parziale.

U Assicurazione infortuni (se inclusa nel contratto)

U.1 Persone assicurate

a) Utenti del veicolo

Sono assicurati tutti gli utenti del veicolo.

b) Soccorritori in caso di panne e di incidente

Sono assicurate anche le persone estranee al veicolo, che prestano aiuto agli utenti in caso di incidenti o panne del veicolo indicato nella polizza. Fanno eccezione le persone che prestano soccorso nello svolgimento della loro attività professionale o in una funzione ufficiale.

c) Persone in automobili di terzi

Se Lei e/o le persone che convivono nella Sua comunità domestica subite un incidente in qualità di conducenti o passeggeri in automobili di terzi, sono assicurate le seguenti prestazioni:

- in caso di decesso CHF 20'000
- in caso di invalidità CHF 50'000

Anche se nella stessa economia domestica sono immatricolate diverse automobili con assicurazione infortuni, gli assicurati hanno diritto a ricevere questa prestazione una sola volta.

Non si considerano automobili di terzi i veicoli che sono immatricolati a nome di persone conviventi nella stessa comunità domestica.

L'assicurazione vale nel mondo intero. Dopo l'uscita dall'ambito di validità territoriale, tuttavia, per un periodo massimo di 8 settimane.

U.2 Rischi e danni assicurati

U.2.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate in relazione all'utilizzo dei veicoli registrati nel contratto. Sono assicurati anche gli infortuni che si verificano nell'entrare nel veicolo e nell'uscire da quest'ultimo (per i motociclisti nel salire e scendere), mentre si eseguono interventi sul veicolo lungo il percorso e mentre si presta soccorso nella circolazione stradale durante il viaggio.

U.2.2 Definizione di infortunio

Per infortunio s'intende qualsiasi danno alla salute che l'assicurato subisce a causa di un evento esterno improvviso e violento che agisce su di lui.

Si considerano infortuni assicurati anche:

- lussazioni, distorsioni, stiramenti, strappi muscolari, rotture di legamenti e lacerazione di tendini, causati da sforzi improvvisi;
- i danni alla salute derivanti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori;
- intossicazioni o ustioni causate dall'ingerimento non intenzionale di sostanze o liquidi tossici o corrosivi;
- l'annegamento e il congelamento.

L'enumerazione è esaustiva.

U.3 Rischi e danni non assicurati

Oltre alle esclusioni comuni (art. G.9) non sono assicurati:

a) esami medici e terapie

i danni alla salute provocati da terapie ed esami medici che non sono in relazione con un infortunio assicurato;

b) le lesioni corporali e i danni alla salute conseguenti all'assunzione intenzionale (non per ragioni mediche) di medicinali, droghe o sostanze chimiche.

U.4 Prestazioni assicurate

Se convenuto nella polizza, l'assicurazione comprende:

U.4.1 Spese di cura

L'assicurazione copre le spese di cura per ogni infortunio per un periodo di 5 anni dal giorno dell'infortunio. Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione sociale, queste vengono integrate fino all'importo delle spese di cura scaturite.

La copertura comprende:

- le spese necessarie per gli interventi terapeutici prescritti o eseguiti da un medico o un dentista qualificato, nonché le spese ospedaliere nel reparto privato e le spese per la terapia, il soggiorno e il vitto in caso di cure riabilitative prescritte da un medico, premesso il consenso da parte nostra;
- le spese per l'assistenza a domicilio durante il periodo degli interventi terapeutici, per i servizi prescritti dal medico e forniti da personale infermieristico diplomato, messo a disposizione da istituti pubblici o privati;
- le spese per i mezzi ausiliari necessari in seguito all'infortunio per compensare danni fisici o disfunzioni, nonché le spese per altri dispositivi e oggetti necessari (per es. protesi, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici).

U.4.2 Spese di viaggio, salvataggio e trasporto

I seguenti costi sono assicurati a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni:

- tutti i trasporti necessari in seguito all'infortunio (con aeromobili, tuttavia, solo a condizione che siano indispensabili per ragioni mediche o tecniche);
- tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio e il recupero in seguito a un infortunio;
- azioni di ricerca intraprese in vista del salvataggio o del recupero degli assicurati fino a un massimo di CHF 10'000 per persona assicurata;
- i costi necessari per il trasporto della salma al precedente domicilio in Svizzera (compresi i costi di eventuali formalità di frontiera).

U.4.3 Indennità giornaliera

In caso di incapacità lavorativa attestata dal medico viene corrisposta l'indennità giornaliera concordata, per la durata della terapia medica e per soggiorni di cura, per un massimo di 730 giorni. In caso di incapacità parziale la prestazione viene ridotta in misura corrispondente.

Il pagamento viene effettuato per un periodo fino a 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. Inizia con l'accertamento medico dell'incapacità lavorativa, ma non prima di 3 giorni prima dell'inizio del trattamento. Per il giorno dell'infortunio non viene corrisposta alcuna indennità. Gli assicurati che, al momento dell'evento assicurato, non hanno ancora 16 anni (giorno di riferimento: 16° compleanno) non hanno diritto all'indennità giornaliera.

Indennità giornaliera per degenza ospedaliera: durante il periodo del necessario ricovero in ospedale l'indennità giornaliera viene raddoppiata. È considerato ospedale qualsiasi istituto che ricovera esclusivamente persone infortunate o ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico qualificato.

U.4.4 Invalidità

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità presumibilmente permanente, viene corrisposta un'indennità d'invalidità.

Il danno d'invalidità si calcola secondo le disposizioni sull'indennità per danni all'integrità conformemente alle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della relativa ordinanza (OAINF) e alle relative tabelle elaborate dalla SUVA. L'indennità corrisponde al danno all'integrità (percentuale) moltiplicato per il capitale d'invalidità concordato e viene versata:

- a) per la parte del grado d'indennità non eccedente il 25 %, sulla base della somma assicurata semplice;
- b) per la parte del grado d'indennità superiore al 25 %, ma non eccedente il 50 %, sulla base della somma assicurata doppia;
- c) per la parte del grado d'indennità eccedente il 50 %, sulla base della somma assicurata tripla.

U.4.5 Capitale di decesso

Il capitale di decesso viene versato se la persona assicurata muore in seguito alle conseguenze dell'infortunio entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, dopo deduzione dell'indennità d'invalidità eventualmente già corrisposta per lo stesso infortunio.

Il capitale di decesso pattuito viene versato ai beneficiari nell'ordine di successione seguente:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i figli adottivi in parti uguali;
- c) i genitori in parti uguali;
- d) i fratelli e le sorelle in parti uguali;
- e) i figli dei fratelli e delle sorelle in parti uguali.

L'esistenza di un beneficiario esclude tutte le altre persone dalle prestazioni. In mancanza delle persone menzionate, sono assicurate unicamente le spese funebri non coperte.

U.4.6 Animali trasportati (solo per autovetture)

Se, a causa di un incidente, vengono feriti gli animali domestici trasportati nel veicolo, noi ci assumiamo i costi per la terapia o la soppressione resa necessaria dalle lesioni, eseguite da uno specialista, fino alla somma indicata nella polizza. La somma assicurata vale per infortunio.

Questa assicurazione vale esclusivamente per i trasporti nel veicolo assicurato.

È escluso il trasporto nei rimorchi. Non sono assicurati gli animali da allevamento o gli animali che sono tenuti o allevati per scopi commerciali.

Se il detentore dell'animale è stato ferito nell'incidente, vengono assunti anche i costi per il soggiorno dell'animale domestico trasportato nel veicolo in una pensione per animali, fino a un massimo di CHF 1'000.

U.5 Disposizioni complementari sulle prestazioni

U.5.1 Assicurazione multipla

Se sussistono diverse assicurazioni presso compagnie private per i costi delle terapie mediche, questi vengono accreditati complessivamente una sola volta. In questi casi il nostro obbligo di risarcimento si basa sulle disposizioni di legge.

L'indennità viene meno se i costi per le cure sono a carico dell'Assicurazione federale contro l'invalidità (AI), dell'Assicurazione federale militare (AM), dell'Assicurazione contro gli infortuni prevista dalla legge (LAINF) o dell'Assicurazione malattie (LAMal). In questi casi noi integriamo le prestazioni nell'ambito della copertura assicurativa esistente.

U.5.2 Responsabilità civile

Se le spese per le cure sono state pagate da una terza parte responsabile o dal suo assicuratore, non avviene alcun accredito in base a questo contratto. Se noi veniamo citati in giudizio al posto del responsabile, l'assicurato è tenuto a cedere a noi i propri diritti relativi alla responsabilità civile fino a un importo pari alle nostre spese.

U.5.3 Computazione

Se le indennità giornaliere o le prestazioni in capitale sono in concorrenza con pretese di risarcimento danni nei confronti del detentore, esse vengono computate solo nella misura in cui il detentore o conducente debba risponderne di persona. Negli altri casi è permesso cumulare queste prestazioni.

U.5.4 Veicolo sovraffollato

Se nel o sul veicolo si trova un numero di persone superiore a quello autorizzato dalla licenza di circolazione, in caso di invalidità o di decesso la prestazione è erogata in relazione al numero di posti rispetto al numero di utenti. Due assicurati di età inferiore ai 16 anni sono considerati una persona.

U.5.5 Fattori estranei all'infortunio

Se i danni fisici e alla salute sono solo parzialmente una conseguenza dell'infortunio assicurato, le prestazioni di indennità giornaliera, invalidità e decesso vengono ridotte conformemente, tendendo adeguatamente conto delle parti naturalmente causali dei fattori estranei all'infortunio.

A Assistance (se inclusa nel contratto)

A.1 Veicoli e persone assicurati

L'assicurazione copre gli utenti del veicolo e i veicoli con un peso complessivo fino a 3'500 kg registrati nella polizza nonché i rimorchi trainati dal veicolo assicurato.

A.2 Rischi e danni assicurati

Se il veicolo assicurato non è in grado di circolare o in presenza di un evento coperto dall'assicurazione responsabilità civile, casco o infortuni, noi eroghiamo le seguenti prestazioni:

A.2.1 Soccorso stradale, spese per il rimorchio e recupero del veicolo

a) Soccorso stradale e spese di rimorchio:

noi organizziamo e paghiamo il soccorso stradale fino all'importo di CHF 1'500, comprese le parti di ricambio per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro e il rimorchio fino al garage più vicino in grado di eseguire i lavori necessari o fino a un luogo adatto per lo stazionamento del veicolo.

Si considerano parti di ricambio solo quelle che sono trasportate normalmente dai veicoli del soccorso stradale.

Il carburante e le batterie non sono assicurati.

Si considerano guasti i difetti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di carburante, impossibilità di manovra a causa di condizioni stradali invernali, batterie scariche, chiavi del veicolo chiuse nel veicolo stesso o perdute o danneggiate;

b) Costi di recupero:

il ripristino del veicolo e del rimorchio trainato sulla carreggiata è assicurato fino a CHF 1'500.

A.2.2 Costi di rimpatrio del veicolo e spese doganali

Noi organizziamo e paghiamo le spese per il rimpatrio e le spese doganali per il veicolo fuori uso fino al Suo domicilio:

- fino a CHF 1'500 in Svizzera;
- fino a CHF 3'000 all'estero;

a condizione che il veicolo:

- non possa essere riparato entro 24 ore (Svizzera) o, a causa di una perizia, entro 5 giorni lavorativi (estero);
- in caso di furto non venga ritrovato entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica scritta del sinistro.

Se le spese di trasporto nei casi di sinistro all'estero superano il valore venale della vettura non danneggiata al momento del sinistro, vengono assunte solo le spese doganali.

A.2.3 Pernottamento delle persone assicurate

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso oppure se, in caso di furto del veicolo, il rimpatrio o il proseguimento del viaggio non può avvenire il giorno stesso, noi organizziamo e paghiamo le spese di pernottamento per tutte le persone assicurate fino a un importo complessivo di CHF 1'500.

A.2.4 Spese di viaggio

Noi organizziamo e paghiamo fino a CHF 1'500 per persona assicurata le spese per il rimpatrio o il proseguimento del viaggio, a condizione che il veicolo non possa essere riparato:

- in Svizzera, il giorno stesso;
- all'estero, entro 5 giorni lavorativi.

Il rimpatrio delle persone assicurate e del veicolo funzionante fino al Suo domicilio tramite un autista è assicurato, se il conducente è malato, ferito o deceduto e nessun altro compagno di viaggio è in grado di rimpatriare il veicolo.

Scelta del mezzo di trasporto (in linea di principio mezzi di trasporto pubblici):

- in Svizzera: biglietto ferroviario;
- all'estero: biglietto ferroviario o biglietto aereo classe Economy.

Se il viaggio si svolge in taxi o con una vettura a noleggio, l'indennità è limitata ai costi dei mezzi di trasporto pubblici menzionati sopra.

A.2.5 Spese per una vettura a noleggio

Se la riparazione del veicolo assicurato non può essere eseguita entro 24 ore, per il periodo di indisponibilità del veicolo, durante la riparazione e oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, noi ci assumiamo l'abituale costo di noleggio di un veicolo sostitutivo equivalente, fino a un massimo di CHF 1'500.

In caso di furto all'estero, durante il previsto soggiorno all'estero e oltre alle spese di proseguimento del viaggio o di rimpatrio, noi rimborsiamo l'abituale costo di noleggio di un veicolo sostitutivo equivalente, fino a un massimo di CHF 1'500.

A.2.6 Spese di spedizione

Se nel garage idoneo più vicino non è possibile reperire i ricambi necessari in seguito all'evento, noi, per quanto possibile, organizziamo e paghiamo il loro recapito immediato.

I costi dei ricambi non sono assicurati.

A.2.7 Altri costi

Noi ci assumiamo i seguenti costi:

- per le telefonate che devono essere effettuate dalle persone assicurate per riorganizzarsi in seguito all'impossibilità di circolare del veicolo o ad un evento assicurato, fino a CHF 50;
- i diritti di sosta fino a CHF 500.

A.2.8 Anticipo rimborsabile delle spese

Se necessario (per es. fatture di riparazioni molto costose), noi versiamo un anticipo rimborsabile dei costi fino a CHF 2'000 in caso di eventi straordinari all'estero.

A.3 Rischi e danni non assicurati

Oltre alle esclusioni comuni (art. G.9) non sono assicurati:

- diritti di regresso e di compensazione di terzi nonché prestazioni che devono essere solamente anticipate da altri enti assicurativi;
- danni causati in seguito ad appropriazione indebita, truffa o appropriazione semplice;
- costi legati alle prestazioni di servizio o di garanzia;
- costi del materiale e altri costi delle riparazioni, se non sono menzionati all'art. A.2.

R Protezione giuridica (se inclusa nel contratto)

R.1 Persone e veicoli assicurati

Le persone assicurate hanno un diritto diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica ai sensi dell'art. G.13.

A seconda della copertura assicurativa scelta in base alla polizza, l'assicurazione copre le seguenti persone e i seguenti veicoli.

R.1.1 Protezione giuridica veicoli

L'assicurazione copre i veicoli registrati nella polizza per veicoli a motore Smile (compresi i loro veicoli sostitutivi) e tutti gli utenti di questi veicoli, in qualità di:

- proprietari/detentori del veicolo assicurato;
- conducenti del veicolo assicurato;
- passeggeri del veicolo assicurato.

Fanno eccezione i conducenti e i passeggeri durante i viaggi per i quali il detentore ha messo a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet).

R.1.2 Protezione giuridica circolazione

a) Persone assicurate

Assicurazione individuale: l'assicurazione copre Lei in qualità di stipulante.

Assicurazione famiglia: l'assicurazione copre Lei in qualità di stipulante e tutte le persone conviventi in permanenza con Lei nella stessa economia domestica. I figli minorenni e i figli in formazione di queste persone sono assicurati anche se abitano fuori casa.

b) Caratteristiche assicurate

L'assicurazione copre le persone sopra indicate in qualità di:

- proprietari o detentori di un veicolo assicurato;
- conducenti di un veicolo a motore o di un natante;
- pedoni, ciclisti, motociclisti e passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto.

Altre persone in qualità di:

- conducenti dei veicoli assicurati;
- passeggeri dei veicoli assicurati;
- passeggeri di un veicolo a motore o di un natante noleggiato da una persona assicurata.

Fanno eccezione i conducenti e i passeggeri durante i viaggi per i quali il detentore ha messo a disposizione il veicolo assicurato tramite un offerente di servizi di noleggio a conducenti individuali (per es. tramite piattaforme di noleggio in internet).

c) Veicoli assicurati:

- veicoli a motore immatricolati da una persona assicurata (compreso un eventuale veicolo sostitutivo);
- natanti immatricolati da una persona assicurata e stazionati in Svizzera;
- veicoli a motore noleggiati da una persona assicurata.

R.2 Validità territoriale

A seconda della copertura assicurativa scelta in base alla polizza, l'assicurazione copre i seguenti settori:

R.2.1 Protezione giuridica veicoli

La copertura assicurativa è data secondo l'art. G.1.6.

R.2.2. Protezione giuridica circolazione

La copertura assicurativa è data secondo l'art. G.1.6. in tutto il mondo.

R.3 Prestazioni assicurate

Nei casi sotto elencati in modo esaustivo Coop Protezione Giuridica eroga le seguenti prestazioni:

- la difesa degli interessi giuridici tramite il servizio legale di Coop Protezione Giuridica;
- il pagamento fino a un importo massimo di CHF 500'000, a condizione che non sia stabilita una limitazione particolare delle prestazioni:
 - dei costi per avvocati incaricati;
 - dei costi per mediatori incaricati;
 - dei costi per periti incaricati;
 - dei costi per il procedimento e delle spese giudiziarie a carico dell'assicurato, comprese le tasse di cancelleria e le tasse di giustizia;
 - del risarcimento delle spese processuali da versare alla controparte;
 - delle cauzioni penali per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione è fornita solo a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Coop Protezione Giuridica;
 - i costi per la necessaria comparsa di fronte a un tribunale estero (massimo CHF 5'000);
 - i costi per la traduzione in una lingua non nazionale (massimo CHF 5'000).

Non vengono pagati:

- multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- risarcimento danni e riparazione morale;
- costi che vanno a carico di un terzo responsabile civilmente;
- i costi per autorizzazioni, permessi e controlli ufficiali.

L'assicurato deve rimborsare a Coop Protezione Giuridica le indennità processuali e di parte che gli vengono assegnate, in misura delle prestazioni erogate.

R.4 Casi di protezione giuridica assicurati

R.4.1 Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore del danno o della sua assicurazione responsabilità civile

- Evento di base: momento in cui è stato causato il danno.
- Particolarità:
 - per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - valore litigioso minimo CHF 500;
 - non sono assicurati: la difesa contro diritti al risarcimento danni e la pretesa di danni puramente patrimoniali (non in relazione a danni corporali o a cose).

R.4.2 Controversie legali con assicurazioni o casse malattia in relazione a un incidente della circolazione

- a) Evento di base:
momento in cui si è verificato l'evento assicurato che fa insorgere il diritto nei confronti dell'assicurazione o della cassa malattia, altrimenti la data della comunicazione che fa insorgere la controversia.
- b) Particolarità:
- per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - valore litigioso minimo CHF 500;
 - periodo d'attesa: 3 mesi.

R.4.3 Procedimenti penali contro una persona assicurata

- a) Evento di base:
momento in cui è avvenuta la violazione della legge.
- b) Particolarità:
- per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - in caso di indagine ufficiale a causa di un delitto intenzionale l'assunzione dei costi avviene solo dopo un'assoluzione o un corrispondente abbandono del procedimento.

R.4.4 Procedimenti amministrativi contro una persona assicurata

- a) Evento di base:
momento in cui è avvenuta la violazione della legge.
- b) Particolarità:
- per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - in caso di indagine ufficiale a causa di un delitto intenzionale l'assunzione dei costi avviene solo dopo un'assoluzione o un corrispondente abbandono del procedimento;
 - l'assicurazione non copre i casi connessi al riottenimento della licenza di condurre;
 - l'assicurazione non copre i costi per la visita medica per l'idoneità a condurre.

R.4.5 Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti in relazione al veicolo assicurato

- a) Evento di base:
momento in cui è avvenuto l'evento che ha suscitato la contesa.
- b) Particolarità:
- per l'art. R.2.2 al di fuori dell'ambito di validità territoriale secondo l'art. G.1.6 si applica una limitazione delle prestazioni a CHF 50'000;
 - valore litigioso minimo CHF 500;
 - periodo d'attesa: 3 mesi;
 - l'assicurazione non copre i casi connessi a contratti commerciali.

R.4.6 Protezione giuridica consultiva in tutte le altre controversie in relazione con il veicolo assicurato

La protezione giuridica consultiva vale per tutti i casi di protezione giuridica non specialmente indicati all'art. R.4 e per i casi connessi alla partecipazione a gare di velocità o competizioni, compresi gli allenamenti.

È assicurata 1 consulenza all'anno fino a un importo massimo di CHF 500.

R.5 Casi di protezione giuridica non assicurati

Non sono assicurati i casi:

- che si sono verificati prima della stipula del contratto d'assicurazione o entro un eventuale periodo d'attesa;
- in relazione alla perpetrazione intenzionale di un crimine e in casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente, compresi le conseguenti controversie e i procedimenti di diritto civile e amministrativo;
- tra le persone assicurate nello stesso contratto;
- connessi a disordini (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse, o tumulti o scioperi), casi connessi a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni e insurrezioni e alle relative contromisure;
- nei confronti di avvocati, mediatori, periti ed esperti che hanno agito per Lei o per una persona assicurata in un caso di protezione giuridica assicurato;
- nei confronti di Coop Protezione Giuridica e dei suoi organi;
- con veicoli noleggiati.

S In caso di sinistro

S.1 Procedura in caso di sinistro

I sinistri devono essere notificati immediatamente:

- per telefono: 0800 848 488 (24 ore su 24) o
- per via elettronica sul sito www.smile-direct.com, tramite smile-app o per e-mail a info@smile-direct.ch.

L'insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere notificato immediatamente a Coop Protezione Giuridica:

info@cooprecht.ch oppure +41 62 836 00 57 o ad una delle sue filiali (Losanna +41 21 641 61 20 / Bellinzona +41 91 825 81 80).

Noi (o la Coop Protezione Giuridica) abbiamo inoltre il diritto di richiedere una notifica di sinistro per iscritto. Noi decidiamo il da farsi in merito ai necessari accertamenti e all'assunzione di prove. Per il resto vanno adottate tutte le misure atte a chiarire le circostanze e a limitare il danno; i necessari giustificativi devono essere messi a disposizione.

In caso di sinistri relativi alla responsabilità civile:

Se il sinistro provoca il decesso di una persona, questo deve essere notificato entro 24 ore. Inoltre, in caso di incidenti con lesioni personali, è assolutamente necessario informare la polizia. Lei dovrà informarci parimenti senza indugio se, in seguito a un sinistro, vengono avviati un'indagine della polizia o un procedimento penale contro una persona assicurata o se la parte lesa fa valere le sue pretese per via legale.

In caso di furto e collisione con animali:

I furti devono essere denunciati anche alla polizia. In caso di danni ad animali, l'evento deve essere protocollato dall'autorità competente (polizia o guardacaccia) o confermato dal detentore dell'animale.

Nei casi relativi alla protezione giuridica:

La persona assicurata deve collaborare con Coop Protezione Giuridica nel trattamento del caso, rilasciare le necessarie procure e fornire informazioni nonché trasmettere immediatamente le comunicazioni e i documenti che le vengono inviati.

In caso di violazione colposa di questi obblighi Coop Protezione Giuridica può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui sono risultati costi aggiuntivi. In caso di violazione grave le prestazioni possono essere rifiutate.

S.2 Obbligo di ridurre il danno

Se si verifica un sinistro, Lei ha l'obbligo di fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per ridurre il danno. È assolutamente necessario che Lei:

- chieda consiglio al competente reparto sinistri e segua le istruzioni impartite dallo stesso o dai nostri incaricati;
- non apporti alcuna modifica sul luogo del sinistro, a meno che ciò non serva alla riduzione del danno o sia nell'interesse pubblico;
- ci informi se gli oggetti rubati o il bagaglio perduto Le vengono riconsegnati. Se noi abbiamo già pagato il risarcimento per gli oggetti che Le vengono riconsegnati, Lei dovrà rimborsarci il risarcimento, dedotto l'indennizzo per un'eventuale diminuzione del valore o per le spese di riparazione, oppure mettere gli oggetti a nostra disposizione.

In questo modo Lei ci faciliterà l'accertamento del danno e il calcolo dell'indennizzo. Noi L'aiuteremo volentieri ad affrontare il sinistro e nella ricerca di personale per le riparazioni o di altre persone che Le possano essere d'aiuto.

S.3 Risoluzione del sinistro o del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno

S.3.1 Sinistri riguardanti la responsabilità civile

Noi ci assumiamo la gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese di risarcimento superino la franchigia contrattuale.

In qualità di Suoi rappresentanti, noi conduciamo le trattative con la parte lesa e trattiamo le richieste di risarcimento avanzate dalla parte lesa. La liquidazione di un sinistro è vincolante per Lei. Noi siamo autorizzati a versare il risarcimento dei danni direttamente alle parti lese, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso Lei è tenuto a rimborsarci la franchigia, rinunciando a qualsiasi obiezione.

Lei deve astenersi dal prendere autonomamente posizione riguardo alle pretese delle parti lese, in particolare, Lei non dovrà effettuare pagamenti, avviare processi, concludere transazioni e riconoscere crediti di qualsiasi tipo.

Senza previa autorizzazione da parte nostra non Le è concesso cedere pretese risultanti da questa assicurazione alle parti lese o a terzi.

Inoltre Lei deve fornirci spontaneamente tutte le altre informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dalle parti lese, consegnarci senza indugio tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (in particolare i documenti giudiziari quali convocazioni, comparse, sentenze ecc.) e sostenerci per quanto possibile anche in altri modi nella liquidazione del sinistro.

Se non si riesce a raggiungere un accordo con le parti lese e viene intentata una causa giudiziaria, Lei dovrà affidarci la gestione del processo civile. Noi ci assumeremo le spese nei limiti dell'art. H.5. Se a una persona assicurata è aggiudicato un risarcimento delle spese processuali, questo spetta a noi nella misura in cui non sia destinato a coprire le sue spese personali.

S.3.2 Casi riguardanti la protezione giuridica

Previo consultazione con Lei, Coop Protezione Giuridica prende le misure necessarie per la tutela dei Suoi interessi.

Se è necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti d'interessi, Lei può proporre uno di Sua scelta. Se Coop Protezione Giuridica non approva tale scelta, Lei ha la possibilità di proporre altri tre legali che non possono appartenere allo stesso studio legale. Coop Protezione giuridica deve accettare uno di questi tre legali proposti.

Prima di conferire il mandato a un avvocato Lei dovrà richiedere il consenso e la garanzia d'assunzione dei costi a Coop Protezione Giuridica. In caso di inosservanza di questa disposizione Coop Protezione Giuridica potrà ridurre le sue prestazioni.

Se Lei decide di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà sostenere i costi derivanti da tale cambiamento.

Procedura in caso di divergenze d'opinioni

In caso di divergenze d'opinioni, in particolare se Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, Lei può chiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se Lei desidera procedere a proprie spese e, così facendo, ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, la stessa erogherà le prestazioni contrattuali.

S.3.3 Infortunio utenti

Dopo l'infortunio si deve ricorrere a un medico qualificato il più presto possibile.

I medici curanti devono essere esentati dall'obbligo del segreto nei nostri confronti. Per chiarimenti riguardo all'obbligo di prestazione, devono essere autorizzati anche esami medici eseguiti da medici da noi incaricati.

In caso di decesso i superstiti aventi diritto devono darci tempestivamente il loro consenso all'esecuzione di un'autopsia da parte di un medico da noi designato.

S.3.4 Assistance

Dopo la notifica telefonica noi organizziamo le prestazioni Assistance e regoliamo il sinistro.

Se le prestazioni di soccorso sono avviate direttamente dal cliente, senza il nostro assenso, e in seguito a ciò risultano costi più elevati, Lei assume a Suo carico le relative spese supplementari.

Su richiesta si devono inoltrare i seguenti documenti originali:

- a) quietanze, fatture;
- b) rapporti di polizia.

S.4 Franchigie

Se è stata convenuta una franchigia, una eventuale limitazione della prestazione si applicherà solo dopo detrazione della franchigia.

S.5 Riduzione delle prestazioni assicurative

a) Violazioni dell'obbligo di diligenza e dei doveri

Lei ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e, in particolare, di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i rischi assicurati.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle carte di credito, devono essere rispettati gli obblighi di diligenza imposti dall'istituto che ha rilasciato la carta.

I beni mobili che, per loro natura, corrono il rischio di essere oggetto di furto (come ad es. borse, valigie, apparecchiature elettriche ed elettroniche) non devono essere custoditi nella cabina dei veicoli, bensì nel bagagliaio chiuso a chiave, in modo che non siano visibili dall'esterno.

In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali o degli obblighi, l'indennizzo può essere ridotto o perfino annullato, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. Se sono già state erogate delle prestazioni, noi abbiamo un diritto di regresso nei

Suoi confronti. Questo vale anche se dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l'assicurazione.

Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive degli onorari per avvocati e delle spese giudiziarie pagati. In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dalla diffida comporta l'estinzione dell'intero contratto. Rimane inoltre riservato il diritto di regresso.

Non si applica alcuna riduzione se l'avente diritto dimostra che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro.

b) Protezione colpa grave

Se è stata stipulata l'assicurazione complementare in caso di colpa grave (secondo l'art. G.10), noi rinunciamo al nostro diritto contrattuale o legale di riduzione delle prestazioni o di regresso per gli eventi assicurati, causati per colpa grave da Lei o dal conducente del veicolo indicato nella polizza.

S.6 Esigibilità dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che abbiamo ricevuto tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dell'ammontare del danno, della copertura e della responsabilità.

Il nostro obbligo di pagamento viene differito finché, a seguito di una colpa Sua o dell'avente diritto, non sia possibile accertare o pagare l'indennizzo. In particolare, l'esigibilità non può considerarsi scaduta qualora:

- a) sussistano dubbi sul diritto del beneficiario dei pagamenti;
- b) sia in corso un'indagine della polizia o penale a causa del danno e il procedimento nei Suoi confronti o dell'avente diritto non sia ancora concluso.

S.7 Prescrizione e decadenza

I crediti derivanti da questo contratto d'assicurazione si prescrivono 2 anni dopo l'insorgere della circostanza che motiva l'obbligo di prestazione.

Le richieste di risarcimento che sono state rifiutate decadono se non vengono fatte valere per vie legali entro 2 anni dall'insorgere del sinistro.